

Articolo 39– Attuazione del Patto per la salute 2014-2016

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.1 39.47	XII Commissione Miotto	PD	26.11	<i>Opera una modifica di coordinamento al comma 5, relativo alla quota del finanziamento SSN vincolata alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario del Piano sanitario nazionale, sostituendo, nell'ultimo periodo, le parole "Piano sanitario nazionale" con le parole "comma 34".</i>
39.13 39.66	Fauttilli Alfreider	PI Misto	26.11	<i>Modifica il comma 22, prevedendo l'obbligo, per le regioni e le province autonome, di adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, con particolare riferimento all'esercizio delle competenze regionali, entro il termine di sei mesi, invece che di tre mesi, dall'entrata in vigore della legge.</i> <i>Conseguentemente:</i> <i>Modifica il comma 25, stabilendo, per le regioni e le province autonome, l'obbligo di provvedere alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali entro sei mesi, in luogo dei tre mesi precedentemente previsti, dall'entrata in vigore delle leggi regionali emanate per l'attuazione della normativa di riordino dei medesimi Istituti.</i>
39.2 39.44	XII Commissione Bocuzzi	PD	26.11	<i>Modifica il comma 28, capoverso 4-ter, prevedendo che le regioni assicurino una dotazione di personale adeguato, in termini di numero e di qualifica, per l'esercizio delle funzioni comprese nei LEA e l'adempimento degli obblighi comunitari anche alle strutture organizzative specificatamente dedicate alla prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (lettera c)).</i> <i>Nella versione precedente all'emendamento, la disposizione in esame enumerava le seguenti strutture organizzative delle aree dipartimentali: quelle per l'igiene degli alimenti e della nutrizione (lett b)); per la sanità animale (lett d)); per l'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (lett e)) e per l'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (lett f)).</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.45 N.F.	Amato	PD	26.11	Modifica il comma 33 , che prevede l'emanazione di un decreto del Ministero della salute per garantire un'azione coordinata dei livelli nazionale, regionale e delle aziende accreditate del SSN, per il governo dei consumi dei dispositivi medici . La norma integra una delle disposizioni sul contenuto del decreto ai fini della predisposizione dei capitolati di gara. In particolare si prevede che l'indicazione degli elementi per le classificazioni dei dispositivi medici in categorie omogenee deve essere effettuata in modo da garantire più tipologie per i presidi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia.
39.62 39.72 39.76 39.77 39.78	Di Lello Corsaro Ferrari Bernardo Corsaro	Misto Fdl-AN PD NCD Fdl-AN	26.11	Inserisce un comma 34-bis diretto ad abrogare il comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1/2012. La disposizione citata stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione , comunque, per le farmacie rurali sussidiate , la direzione della farmacia privata , può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale .
39.59 N.F. 39.46 N.F.	Vargiu Sbrollini	PD SCpl	26.11	Aggiunge il comma 34-bis prevedendo che le tariffe a carico delle aziende titolari per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici – comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge – siano fissate a 800 euro per i medicinali unitari – contenenti un solo componente – e a 1.200 euro per i medicinali complessi – che contengono più componenti. Entro il 31 marzo 2015 l'AIFA definisce con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale la documentazione necessaria per il rinnovo delle autorizzazioni di cui sopra, prevedendo modalità semplificate, tenendo conto delle ipotesi di autocertificazione già previste dal D.Lgs. n. 219/2006. Dalla data di pubblicazione del provvedimento citato le aziende titolari presentano le domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017 . Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dell'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
39.09 N.F.	Grillo	M5S	26.11	Aggiunge l'articolo 39-bis che, al fine di razionalizzare la spesa farmaceutica , dispone che un decreto determini, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015, le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose . Dal punto di vista procedurale, si dispone che il decreto venga emanato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-regioni e l'AIFA, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
39.015 0.30.015.6 N.F. 0.39.015.2 0.39.015.3	Governo Mantero Boccadutri Nicchi	M5S PD SEL	26.11	Aggiunge l'articolo 39-bis in tema di potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale e dei controlli di profilassi internazionale prevedendo che: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il Ministero della salute sia autorizzato a dotarsi degli strumenti e risorse sanitarie necessarie per potenziare le misure di prevenzione e contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici, presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti, autorizzando a tal fine la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016; ▪ il personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffuse di cui alle attuali emergenze sanitarie venga adeguatamente formato e preparato. Tale attività non deve comportare nuovi oneri per le finanze pubbliche (subemendamento 0.30.015.6); ▪ siano autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di 6 mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola (subemendamento 0.39.015.2); ▪ venga incrementato il Fondo di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 502/1992 – che destina una quota del Fondo sanitario nazionale pari all'1% dello stesso all'attività di ricerca corrente – mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, allo scopo di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Per la concessione del contributo straordinario, l'Istituto citato è tenuto a presentare al Ministero della salute il piano di implementazione dell'unità di alto isolamento. Il subemendamento 0.39.015.3 ha previsto che tale piano debba essere presentato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015. L'erogazione del contributo avviene dopo l'approvazione del Piano da parte della Sezione ricerca del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute.</p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p>alla Tabella A, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: 2015: -3.000.000; 2016: -1.500.000; 2017: -1.500.000.</p> <p>alla Tabella B, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: 2015: -2.000.000; 2016: -1.000.000; 2017: -1.000.000.</p>